

NOVITÀ SOVRANAZIONALI SUPRANATIONAL NEWS

di Elena Zanetti

IL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA AGGIORNA LE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE

Con l'adozione della Raccomandazione R (2006)2-rev (consultabile nel sito del Consiglio d'Europa all'indirizzo: <https://www.coe.int>), avvenuta nel corso della 1380ª riunione dei Ministri, svoltasi a Strasburgo il 1° luglio 2020, il Consiglio d'Europa ha operato una nuova revisione delle *Regole penitenziarie europee*, punto di riferimento per la legislazione interna e le buone prassi degli Stati membri in materia di amministrazione penitenziaria, cui forniscono criteri minimi e principi comuni relativi a molteplici aspetti, quali il trattamento dei detenuti, la formazione del personale e la gestione degli istituti penitenziari.

Istituite nel 1987, ai sensi dell'art. 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa, grazie alla Raccomandazione R (87)3 – evoluzione delle *Regole minime per il trattamento dei detenuti* approvate nel gennaio 1973 dal Comitato dei ministri – le *Regole* erano state oggetto già nel 2006 di una radicale operazione di aggiornamento, sollecitata dai progressi registrati in ambito europeo sul versante «della politica penale e della gestione degli istituti penitenziari» e dalla necessità di adeguarle agli standard delle ulteriori Raccomandazioni messe a punto dal Consiglio d'Europa in materia (quali, ad esempio, le Raccomandazioni: R (89)12 sull'istruzione in carcere; R (93)6 riguardante aspetti criminologici e penitenziari del controllo di malattie infettive incluso l'AIDS e relativi problemi di salute in carcere; R (97)12 sul personale incaricato dell'applicazione di sanzioni e misure; R (98)7 riguardante gli aspetti etici e organizzativi dell'assistenza sanitaria in carcere; R (99)22 riguardante il sovraffollamento in carcere e l'inflazione della popolazione detenuta; R (2003)22 sulla liberazione condizionale (*parole*); R (2003)23 sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei detenuti condannati all'ergastolo e di altri detenuti con pene a lungo termine). In tale occasione, la portata degli aggiornamenti ritenuti necessari aveva indotto a sostituire *in toto* la Raccomandazione R(87)3 con un nuovo testo più coerente con «*gli importanti cambiamenti sociali*» e «*i significativi sviluppi in campo penale*» verificatisi negli ultimi decenni negli ordinamenti degli Stati membri. L'11 gennaio 2006 era stata dunque adottata una nuova Raccomandazione *ad hoc* – R (2006)2 – che introduceva un *corpus* di 108 principi, strutturato in nove parti [I – *Principi fondamentali* (n. 1-13); II – *Condizioni di detenzione* (n. 14-38); III – *Salute* (n. 39- 48); IV – *Ordine* (n. 49-70); V – *Direzione e personale* (n. 71-91); VI – *Ispezione e controlli* (n. 92-93); VII – *Detenuti in attesa di giudizio* (n. 94-101); VIII – *Detenuti condannati* (n. 102-107); IX – *Aggiornamento delle Regole* (n. 108)].

L'esigenza di provvedere «*con regolarità*» all'aggiornamento delle *Regole* è stata «istituzionalizzata» attraverso la previsione espressa contenuta nella Regola 108. Ad essa va dunque idealmente ricondotta la revisione odierna cui si deve, tra l'altro, l'«allineamento» delle *Regole* agli strumenti adottati, in anni recenti, in contesto internazionale in alcuni settori di rilievo. In tal senso, particolarmente fecondo è stato proprio il contributo fornito dal Consiglio d'Europa, al quale si devono, tra le altre, le seguenti Raccomandazioni: R (2006)13 sull'uso della custodia cautelare in carcere, le condizioni in cui essa ha luogo e la previsione di garanzie contro gli abusi; R (2008)11 sulle *Regole europee per i minori autori di reato* che siano soggetti a sanzioni o misure; R (2010)1 sulle *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*; R (2012)5 sul Codice europeo di etica del personale penitenziario; R (2012)12 concernente i detenuti stranieri; R (2014)3 relativa ai delinquenti pericolosi; R (2014)4 sulla sorveglianza elettronica; R (2017)3 sulle *Regole europee sulle misure e sanzioni di comunità*; R (2018)5 relativa ai figli di persone detenute. Un panorama che si è arricchito con le linee-guida adottate nel 2016 dal Comitato dei ministri per prevenire la radicalizzazione dei detenuti e delle persone in libertà vigilata. Si devono, inoltre, alle Nazioni Unite le *Regole sullo standard minimo di trattamento delle persone detenute*, come emendate nel 2015 (c.d. *Regole Nelson Mandela*) e le *Regole del 2010 sul trattamento delle detenute e sulle misure detentive per le donne autrici di reato* (c.d. *Regole di Bangkok*).

La rivisitazione odierna – a differenza di quella attuata nel 2006 – non ha coinvolto l'impianto complessivo delle *Regole*, ma ha portato ad interventi mirati, talora di tenore solo additivo (v. *Regole* 15; 60), più spesso di tipo modificativo del contenuto di singole *Regole*, ripensate in modo più o meno approfondito (v. *Regole* 34; 37; 53; 68; 70; 83; 93), completati dall'introduzione di due *Regole* nuove (v. *Regole* 16A e 53A). Nel complesso, risultano emendate le previsioni che concernono rispettivamente: la registrazione delle informazioni sui detenuti e la gestione dei loro fascicoli; il trattamento delle detenute; i detenuti stranieri; le misure speciali di elevata sicurezza; l'isolamento; i mezzi di contenzione; le richieste e i reclami; la gestione degli istituti penitenziari; il sistema dei controlli.

Uno sguardo alle novità

Per avere contezza di come cambiano le *Regole* non resta che passare in rassegna i singoli ambiti interessati dalle modifiche

a) Registrazione delle informazioni sui detenuti (Regola 15)

In virtù del ritocco apportato alla Regola 15, § 1 è stato ampliato il novero delle informazioni che, al momento dell'ingresso in carcere, devono essere immediatamente registrate per ciascun detenuto. A quelle inizialmente già elencate nel § 1 (informazioni concernenti, nell'ordine: identità del detenuto; motivo della detenzione e nome dell'autorità competente che ha assunto la decisione; data e ora dell'ingresso; elenco degli effetti personali del detenuto; ogni ferita visibile e ogni denuncia di precedenti maltrattamenti; ogni informazione sullo stato di salute del detenuto rilevante per il benessere fisico e mentale del detenuto stesso o di altri, fatti salvi gli obblighi relativi al segreto professionale del medico), si è provveduto ad aggiungere le informazioni relative alle generalità e ai contatti delle persone, indicate dal detenuto, da informare in caso di morte, lesioni gravi o malattie (lett. g) e quelle riguardanti il numero e l'età dei figli e la persona che si occupa di loro in via principale (lett. h).

b) Gestione dei fascicoli (Regola 16A)

Risulta, *prima facie*, decisamente più corposo l'intervento additivo operato in tema di formazione e gestione del fascicolo del detenuto, attraverso l'innesto della Regola 16A. A tale riguardo si prevede, in primo luogo, che le informazioni registrate, rispettivamente, all'ingresso in carcere (Regola 15, § 1) e "appena possibile" dopo l'ingresso (Regola 16, lett. a – e) siano aggiornate e integrate allorché opportuno (Regola 16A, § 1). Nella nuova Regola si precisano, poi, le informazioni che devono essere raccolte per ciascun detenuto, riguardanti, in particolare: il procedimento giudiziario; le prescrizioni individuali, la strategia per il rilascio e la data di quest'ultimo; il comportamento e la condotta, compreso il pericolo per sé o per altri; richieste e reclami, salvo abbiano natura confidenziale; l'imposizione e la durata della separazione e delle sanzioni disciplinari, compreso il ricorso all'isolamento; l'uso di mezzi di contenzione, di cui andranno indicate natura e durata; le perquisizioni invasive, specie in caso di esame delle cavità del corpo, e le perquisizioni delle celle; ogni trasferimento; gli effetti personali (Regola 16A, § 2, lett. a – i).

Quanto al regime dei fascicoli, si prevede, poi, che tutte le informazioni raccolte, sia al momento dell'ingresso in carcere, sia successivamente abbiano natura confidenziale e siano rese accessibili solo a coloro che lo richiedano per ragioni professionali (Regola 16A, § 3). A ciascun detenuto – ad eccezione di coloro che siano ristretti, ai sensi della legge nazionale, per ragione di sicurezza e protezione – dovrà essere consentito di accedere al proprio fascicolo medico e agli altri fascicoli e di riceverne copia su richiesta (Regola 16A, § 4). Sarà, in ogni caso, la legge nazionale a specificare quali informazioni saranno raccolte e processate e a prevedere regole particolareggiate per assicurare che rispetto ad esse siano osservati standard adeguati di protezione dei dati (Regola 16A, § 5).

c) Trattamento delle detenute (Regola 34)

La Regola dedicata al trattamento delle detenute è stata riformulata parzialmente ed ampliata. Ad aprirla è ora, infatti, la sollecitazione rivolta agli Stati membri a sviluppare politiche sensibili alle questioni di genere e ad adottare misure concrete per fare fronte alle specifiche necessità delle donne detenute in applicazione delle *Regole de quibus* (Regola 34, § 1).

Mentre i paragrafi 2 e 4 – rispettivamente focalizzati sulle decisioni che coinvolgono gli aspetti della detenzione e sulle garanzie in caso di parto – sono rimasti sostanzialmente invariati a paragone della precedente versione, ben più incisiva risulta, nella stesura rinnovata del paragrafo 3, la previsione in tema di accesso delle detenute ai servizi specialistici. Questi ultimi dovranno essere resi disponibili, in particolare, per le detenute vittime di violenze fisiche, psicologiche o sessuali, che dovranno anche essere debitamente informate del diritto di adire le autorità giudiziarie e di ottenere assistenza legale, supporto e assistenza psicologici, nonché consulti medici adeguati.

d) Detenuti stranieri (Regola 37)

Le disposizioni dedicate ai detenuti stranieri hanno subito un'approfondita rivisitazione, che ha portato ad otto il numero dei paragrafi che compongono ora la Regola 37 rispetto ai cinque originari. Se nella formulazione iniziale la Regola *de qua* privilegiava il profilo dei contatti tra i detenuti stranieri ed i rispettivi agenti diplomatici e consolari (§ 1 e § 2) e quello della collaborazione – che si auspicava “stretta” – delle autorità penitenziarie con questi ultimi nell'interesse dei detenuti stessi (§ 3), essa risulta ora ricalibrata in prospettiva più ampia, a partire dal richiamo agli Stati membri a predisporre misure efficaci per rispondere alle peculiari esigenze dei detenuti stranieri (Regola 37, § 1).

La Regola prosegue poi raccomandando alle autorità preposte di adoperarsi per favorire il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni dei detenuti stranieri con il mondo esterno, agevolando regolari contatti con la famiglia e gli amici, con le agenzie per la libertà vigilata e con i volontari, nonché, se i detenuti vi consentono, con i rappresentanti diplomatici e consolari.

A differenza di quanto avveniva in precedenza, ha trovato, inoltre, espressa menzione il diritto dei detenuti stranieri a ricevere informazioni in una lingua a loro nota. Tale previsione è declinata innanzitutto con riguardo alle informazioni relative al diritto di prendere contatto con i rispettivi rappresentanti diplomatici e consolari e alle agevolazioni adeguate che devono essere concesse a quello scopo (Regola 37, § 3). Essa viene, inoltre, ribadita rispetto alle informazioni “specifiche” che devono essere fornite in merito di assistenza legale (Regola 37, § 6) e a quelle che riguardano la possibilità di richiedere il trasferimento in un diverso Paese ai fini dell'esecuzione della pena (Regola 37, § 7).

e) Misure speciali di elevata sicurezza o di protezione (Regola 53) e condizioni della separazione dei detenuti (Regola 53A)

La delicatezza del tema ha indotto ad incentrare la revisione della Regola 53 su un più puntuale sforzo definitorio e su una più rigorosa indicazione dei vincoli cui è sottoposto il ricorso alle misure *de quibus*, cui si correla l'inserimento della Regola 53A.

Si precisa ora, infatti, come debbano essere considerate “speciali” le misure che eccedono quelle che è possibile imporre ai detenuti per motivi di sicurezza ai sensi delle Regole 51 e 52 (Regola 53, § 1). Ribadendo come il ricorso a tali misure sia consentito solo in presenza di circostanze eccezionali e solo per il tempo in cui sicurezza e protezione non possano essere garantite con misure meno restrittive (Regola 53, § 2), è demandata al diritto interno la determinazione della natura e della durata di tali misure, nonché l'individuazione dei motivi che permettono di ricorrervi (Regola 53, § 4).

In relazione al procedimento applicativo delle misure speciali si puntualizza, inoltre, in chiave garantista, che sia in caso di adozione della misura (Regola 53, § 5), sia in caso di proroga del periodo di applicazione (Regola 53, § 6) da parte dell'autorità competente, dovrà essere fornita al detenuto una copia della relativa decisione scritta, unitamente alle informazioni su come opporsi al provvedimento. Viene, inoltre, confermato il diritto del detenuto sottoposto a misure speciali a proporre reclamo secondo i criteri enunciati nella Regola 70 (Regola 53, § 9).

L'applicazione delle misure speciali si fonda, in ogni caso, sul pericolo concreto che un detenuto può rappresentare e deve essere ad esso proporzionata, oltre a non comportare restrizioni maggiori di quelle necessarie a contrastarlo (Regola 53, § 8).

Come previsto dal § 3, inoltre, tra le misure di elevata sicurezza può essere ricompresa anche la separazione di un detenuto dagli altri detenuti, restrizione speciale che, in ragione del suo contenuto notevolmente afflittivo, viene subordinata ad un *surplus* di limiti e garanzie rispetto a quelli considerati dalla Regola in esame.

A tal fine è stata dunque introdotta una Regola *ad hoc* – la 53A – in cui sono enumerate le specifiche

condizioni aggiuntive che la separazione dovrà rispettare (lett. *a – j*). Secondo l'elencazione in essa contenuta, nell'adottare la misura si dovrà, in particolare, garantire quanto segue: che i detenuti separati dagli altri possano disporre di almeno due ore al giorno di significativo contatto umano; che nel disporre la misura si tenga debitamente conto dello stato di salute dei detenuti e di eventuali disabilità che possano renderli più vulnerabili agli effetti negativi della separazione; che la separazione sia utilizzata solo per il tempo strettamente necessario e venga periodicamente rivalutata; che i detenuti separati non siano sottoposti a restrizioni ulteriori rispetto a quelle necessarie a perseguire gli effetti per cui la separazione è stata disposta; che le celle utilizzate per la separazione rispettino gli standard indicati dalle *Regole* per i locali di detenzione; che più si protrae la separazione dei detenuti, più si provveda a mitigarne gli effetti negativi, favorendo i contatti e fornendo servizi e attività; che ai detenuti separati siano resi disponibili, come minimo, materiali da lettura e l'opportunità di fare attività fisica per un'ora al giorno; che i detenuti separati siano visitati giornalmente, anche dal direttore dell'istituto o da un membro autorizzato del personale penitenziario; che la separazione sia sospesa o sostituita con una misura meno restrittiva allorché influisca negativamente sulla salute fisica o mentale del detenuto; che i detenuti separati possano proporre reclamo ai sensi della Regola 70.

f) Isolamento (Regola 60, § 6.a – 60, § 6.f)

Se non è mutato il quadro generale di riferimento in materia di disciplina e sanzioni (Regole 56 – 60), è invece da registrare una significativa integrazione che concerne l'isolamento (Regola 60, § 6.a – 60, § 6.f), sanzione disciplinare che – come si chiarisce – consiste nel segregare il detenuto per più di 22 ore al giorno in assenza di significativi contatti umani. Al riguardo si precisa che la misura non potrà essere adottata nei confronti di minori, donne incinte, madri che allattano o genitori con figli che si trovino in carcere (Regola 60, § 6.a).

Analogamente a quanto previsto riguardo alla misura della separazione (Regola 53A), la decisione relativa all'isolamento non potrà prescindere dallo stato di salute del detenuto interessato. Dalla sua applicazione sono per altro esclusi coloro che siano affetti da disabilità mentali o fisiche che in conseguenza di esso potrebbero aggravarsi, fermo restando che l'isolamento dovrà terminare o essere sospeso al deteriorarsi delle condizioni psicofisiche del detenuto ad esso sottoposto (Regola 60, § 6.b). Il ricorso all'isolamento dovrebbe, in ogni caso, essere limitato ad ipotesi eccezionali e a periodi determinati di tempo – il più possibile brevi – per non equivalere a tortura o a trattamento o punizione inumani o degradanti (Regola 60, § 6.c). Una previsione specifica è stata poi delineata per l'eventualità in cui la sanzione *de qua* dovrebbe essere inflitta nei confronti di un detenuto che abbia già trascorso in isolamento il periodo massimo consentito: in tale ipotesi la nuova misura non potrà essere applicata senza avere prima consentito al detenuto interessato di riprendersi dagli effetti negativi subiti.

Si demanda, infine, alla legislazione interna degli Stati membri la determinazione del termine massimo per cui l'isolamento può essere imposto.

g) Mezzi di contenzione (Regola 68)

Anche le disposizioni dedicate ai mezzi di contenzione sono state rivisitate in prospettiva garantista. A tale proposito si è provveduto a specificare non solo che tali strumenti possono essere impiegati unicamente nei casi consentiti dalla legge e come *extrema ratio*, qualora risultino inefficaci forme di controllo meno restrittive (Regola 68, § 1), ma anche che il loro utilizzo dovrà essere proporzionato e adeguato al grado e alla natura del pericolo da contenere (Regola 68, § 2). Del pari, il ricorso agli strumenti *de quibus* deve essere limitato al periodo in cui risulti strettamente necessario: essi andranno infatti rimossi non appena il pericolo connesso alla libertà di movimento sia venuto meno (Regola 68, § 3).

Nella stessa ottica, sono stati inoltre incrementati i divieti di utilizzo dei mezzi di contenzione, sia in senso oggettivo, sia in senso soggettivo. Quanto al primo profilo, alla proibizione – assoluta – di impiegare catene e ferri, già presente nel § 1 della precedente versione della Regola 68, è stata equiparata quella relativa ad altri mezzi «*intrinsecamente degradanti*» (Regola 68, § 6). Quanto al secondo, è stato introdotto il divieto di applicare mezzi di contenzione alle donne detenute durante il lavoro, il parto e subito dopo il parto (Regola 68, § 7).

L'uso dei mezzi di contenzione deve essere debitamente annotato in un apposito registro (Regola 68, § 8).

h) Richieste e reclami (Regola 70)

Mediante la riformulazione della Regola 70 anche il diritto dei detenuti di proporre richieste e reclami è stato esteso sotto più di un profilo. In primo luogo, si sancisce ora espressamente che il contenuto della richiesta o del reclamo non possa subire censure, individuando quali possibili destinatari dell'atto, oltre al direttore dell'istituto penitenziario, altre autorità esterne ad esso, autorità giudiziarie, autorità indipendenti dotate del potere di riesame (Regola 70, § 1). Inoltre, si esclude che possano essere oggetto di mediazione – pure, di norma, incentivata come prima istanza qualora ritenuta opportuna (Regola 70, § 2) – i reclami relativi a maltrattamenti o ad altre gravi violazioni dei diritti umani (Regola 70, § 3).

Tra le previsioni introdotte allo scopo di rendere effettivo il diritto *de quo*, si segnalano, in particolare, quelle contenute nei §§ 4, 5 e 6, ai sensi dei quali, rispettivamente, andranno comunicate ai detenuti in modo efficace le informazioni pratiche sulle procedure per presentare richieste o sporgere reclami; andranno esaminati senza ritardo i reclami per morte o maltrattamenti sui quali dovranno essere avviate indagini tempestive in conformità alla Regola 55; richieste e reclami andranno trattati non appena possibile, attraverso procedimenti che consentano la partecipazione effettiva dei detenuti. Si raccomanda, inoltre, di prevedere misure che consentano di proporre richieste e reclami in forma riservata (Regola 70, § 8). In ogni caso, i detenuti non potranno essere puniti o subire ritorsioni, intimidazioni, rappresaglie o altre conseguenze negative per avere presentato una richiesta o un ricorso (Regola 70, § 9).

In merito alle modalità attraverso cui avanzare richieste e reclami, si prevede che i detenuti potranno provvedervi personalmente o per il tramite di un rappresentante legale (Regola 70, § 10).

Anche delle richieste e dei reclami presentati dovrà essere tenuto un registro, nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza (Regola 70, § 13).

i) Gestione degli istituti penitenziari (Regola 83)

E' da registrare una variazione anche sul fronte dei metodi di organizzazione e dei sistemi di gestione che le autorità penitenziarie sono chiamate a promuovere. Ribadita l'opportunità – già contemplata nella originaria stesura della Regola 83 – che tali sistemi facilitino la comunicazione tra gli istituti penitenziari e tra le categorie del personale di uno stesso istituto e il buon coordinamento tra i servizi che forniscono prestazioni in favore dei detenuti (lett. c), si aggiunge ora che essi devono anche essere idonei a fronteggiare le emergenze operative, tornando agli standard ordinari non appena la situazione lo permetta (lett. b). In virtù della riformulazione della lett. a), si richiede altresì l'adozione di metodi organizzativi che consentano all'amministrazione penitenziaria di uniformarsi a standard elevati e di disporre sempre di personale sufficiente per mantenere la sicurezza all'interno degli istituti nel rispetto del diritto interno e di quello internazionale.

l) Controlli indipendenti (Regola 93)

Nella versione attuale, la Regola 93 esplicita le finalità dei controlli affidati ad organismi indipendenti, individuandole nella verifica della conformità delle condizioni di detenzione e del trattamento dei detenuti ai requisiti indicati dal diritto interno, dalle norme internazionali e dalle *Regole* stesse e al rispetto dei diritti e della dignità dei detenuti (Regola 93, § 1). A tale fine, agli organi di controllo devono essere garantiti (Regola 93, § 2): l'accesso agli istituti penitenziari, a parti di essi e ai relativi registri – compreso quello in cui sono annotati richieste e reclami – alle informazioni sulle condizioni di detenzione e sul trattamento dei detenuti (lett. a); la facoltà di scegliere quali istituti visitare, effettuando, ove lo ritengano opportuno, anche visite a sorpresa, e i detenuti con i quali avere un colloquio (lett. b); la libertà di avere colloqui privati e confidenziali con i detenuti e con il personale (lett. c). Per incentivare la collaborazione con gli organi di controllo è stato espressamente escluso che i detenuti, il personale e le altre persone che abbiano loro fornito informazioni possano subire sanzioni (Regola 93, § 3).

Quanto alle ricadute dei controlli effettuati presso gli istituti, gli organi di controllo potranno rivolgere raccomandazioni alle amministrazioni penitenziarie e ad altri organi competenti (Regola 93, § 5), che, in tempi ragionevoli, comunicheranno le azioni intraprese a fronte delle raccomandazioni ricevute (Regola 93, § 6).

I rapporti conseguenti ai controlli e le risposte ad essi fornite dovranno essere resi pubblici (Regola 93, § 7).

Completato l'*excursus* delle modifiche inserite nelle *Regole*, va segnalato che, quando fu adottata la Raccomandazione R (2006)2, il rappresentante della Danimarca aveva riservato – avvalendosi dell'art. 10, § 2.c del Regolamento interno delle riunioni dei Delegati dei Ministri – il diritto del suo governo di conformarsi o meno alla Regola 43, § 2, relativa alle visite ai detenuti in isolamento, ritenendo che la previsione secondo cui tali detenuti siano visitati quotidianamente da personale medico «*sollevi serie preoccupazioni etiche in relazione al ruolo che tale personale potrebbe essere chiamato a svolgere per decidere se quei detenuti sono idonei a continuare ad essere sottoposti a un tale trattamento*». Al momento dell'adozione della Raccomandazione R (2006)2–rev il rappresentante della Danimarca, oltre a rinnovare tale riserva ne ha formulate ulteriori due, rispettivamente alla Regola 53A e alla Regola 60, § 6.a, § 6.d e § 6.e. Nel primo caso, il governo danese ha ritenuto, infatti, che il pieno rispetto della nuova Regola in tema di isolamento «*susciti seri problemi in relazione alla sicurezza e alla protezione del personale penitenziario e richiederebbe ingenti risorse, specialmente risorse umane, di cui il Danish Prison and Probation Service al momento non dispone*». Nel secondo caso, si è invece sostenuto, con riguardo alla Regola 60, § 6.a, che «*la legge danese non vieta di sottoporre ad isolamento determinati gruppi di detenuti*»; con riguardo alla Regola 60, § 6.d e § 6.e, che «*la legge danese non prevede un termine massimo per la durata dell'isolamento e neppure un periodo di recupero dopo l'isolamento*», sottolineando, per altro, come si stia attualmente valutando la possibile modifica delle sanzioni disciplinari, compreso l'isolamento.